

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 394

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, AMALFITANO, BODRATO, MORO, FOSCHI, PORTATADINO, BAMBI, SANESE, LUCCHESI, MARZOTTO CAOTORTA, BERNARDI GUIDO, FEDERICO, LAMORTE, FIORET, BORTOLANI, ZOLLA, MANNINO, PENNACCHINI, GARGANO, PEZZATI, CASTELLUCCI, VERNOLA, SINESIO, LA LOGGIA, TANTALO, IANNIELLO, GARZIA, BIANCO ILARIO, CARLOTTO

Presentata il 20 luglio 1979

Estensione a società *leasing* delle agevolazioni finanziarie per l'agricoltura previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di favorire lo sviluppo dell'economia agricola nazionale attraverso l'accesso alla locazione finanziaria delle categorie di operatori agricoli previste dal primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Attualmente, le disposizioni legislative vigenti che prevedono agevolazioni finanziarie in tale settore consistono essenzialmente nel fondo di rotazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituito dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e richiamato dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con durata prorogata al 1980. Tale fondo viene destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, agli istituti ed enti autorizzati che daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonché

della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura che ha rilasciato il preventivo nulla-osta per la concessione dei prestiti medesimi.

Purtroppo, come si sa, la scarsità del predetto fondo, insufficiente a soddisfare le richieste, ma soprattutto la lungaggine della procedura per l'ottenimento del mutuo da parte degli istituti o enti autorizzati, hanno fatto registrare esperienze negative nell'applicazione pratica del fondo di rotazione, a tutto svantaggio dello sviluppo dell'economia agricola del nostro paese.

Vi è quindi un fondato motivo per ritenere che una società di *leasing* che svolga esclusivamente o prevalentemente la locazione finanziaria nel settore agrario, qualora regolarmente autorizzata alla stregua degli istituti sopra citati, potrebbe costituire, in questo contesto, quella auspicata caratteristica opzionale da

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

parte del beneficiario. Infatti, una società di *leasing* potrebbe svolgere questo compito con un miglior vantaggio per l'operatore agricolo, il quale sarebbe enormemente avvantaggiato dall'*iter* accelerato per la conclusione contrattuale, data appunto la snellezza operativa di tale società in rapporto a quella dei normali enti mutuanti.

È opportuno quindi, ed è questo il fine a cui tende la presente proposta di legge, estendere il godimento del predetto fondo di rotazione anche alla locazione finanziaria autorizzando esplicitamente società di *leasing* a tale scopo, stabilendo i requisiti occorrenti per accedere al pre-

detto fondo. Per armonizzare l'agevolazione legislativa alla locazione finanziaria con vantaggio dei beneficiari, la presente proposta di legge prevede che nelle assegnazioni dei finanziamenti per il settore agricolo venga stabilita anche una aliquota per la locazione finanziaria, ne regola le qualifiche per l'autorizzazione delle società di *leasing* operanti ed assimila il concetto di finanziamento nelle misure e nei tempi a quello del fondo di rotazione innanzi detto.

Ci auguriamo pertanto che la presente proposta di legge incontri il vostro favorevole consenso e sia approvata nel più breve tempo possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale, è consentito l'accesso alla locazione finanziaria di tutte le categorie di operatori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ivi compresi i contoterzisti.

ART. 2.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, del settore agricolo, acquistati o fatti costruire dal locatore, su indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento del prezzo stabilito.

ART. 3.

Il CIPAA è autorizzato a proporre che un'aliquota della ripartizione di massima di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sia riservata ad operazioni di locazione finanziaria per lo sviluppo dei settori indicati nella medesima legge.

Le regioni, nello schema di programma regionale, indicano la quota prevista per le operazioni di locazione finanziaria specificando la destinazione per ciascun settore.

ART. 4.

Le operazioni di locazione finanziaria ammesse al finanziamento possono essere concluse esclusivamente da società locatrici iscritte in apposito albo da istituire presso il Ministero dell'agricoltura.

Al fine di ottenere l'iscrizione, le società di *leasing* debbono avere i seguenti requisiti:

- 1) capitale minimo di lire un miliardo;
- 2) oggetto: attività esclusiva o prevalente di locazione finanziaria nel settore agricolo;
- 3) sottoscrizione di una quota di capitale sociale da parte di enti di diritto pubblico, ovvero istituti speciali di credito.

ART. 5.

Le operazioni di locazione finanziaria sono regolate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

Le quote di finanziamento assegnate alle operazioni di locazione finanziaria sono regolate, per quanto concerne la misura ed i canoni, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, il canone di locazione è equiparato alla concessione del prestito agrario. La durata delle operazioni non dovrà comunque essere superiore ad anni cinque.

ART. 7.

Copia di ciascun contratto di locazione finanziaria deve essere depositata presso l'ufficio del Ministero dell'agricoltura competente per l'iscrizione della società di *leasing*, a cura di quest'ultima.

ART. 8.

Le regioni, nella relazione che inviano al CIPAA per l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi regionali, fanno specifica menzione degli interventi di locazione finanziaria per la agricoltura.